

NUOVE SCADENZE FISCALI – DL CURA ITALIA

(DL 18/2020, convertito con modifiche nella legge 24 aprile 2020, n. 27)

SOGGETTI	SOSPENSIONI	NUOVA SCADENZA
Tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato	Adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 <i>(diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale)</i>	30 giugno 2020
Tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato <i>salvo che per le imprese con ricavi pari o inferiori a 2 milioni di euro, per le quali il versamento di tali importi viene posticipato a maggio 2020</i>	Versamenti verso PA, in scadenza al 17 marzo 2020 , inclusi quelli da effettuare con F24 relativi: - all'IVA - alle ritenute fiscali operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati - ai contributi previdenziali ed assistenziali - ai premi per l'assicurazione obbligatoria	16 aprile 2020¹
Imprese o esercenti arti o professioni con domicilio o sede legale e operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge	Versamenti, scadenti tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, relativi: - alle ritenute alla fonte (artt.23 e 24 del DPR n. 600/73) operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta - all'IVA - ai contributi previdenziali e assistenziali - ai premi per l'assicurazione obbligatoria	31 maggio 2020² in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio
Tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza <i>(a prescindere dall'ammontare dei ricavi percepiti)</i>	Versamenti, scadenti tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, relativi: - all'IVA	31 maggio 2020 in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio

¹ Il termine originario era fissato al 20 marzo 2020, ma va precisato che, ai sensi dell'art. 21 del DL 23/2020, tali versamenti si considerano regolarmente effettuati anche se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

² Considerato che il 31 maggio cade di domenica tale termine si intende spostato al 1° giugno 2020.

SOGGETTI	SOSPENSIONI	NUOVA SCADENZA
Tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge	Ritenute d'acconto su ricavi o compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020³ , che i sostituti di imposta devono effettuare ai sensi degli artt. 25 (su redditi da lavoro autonomo) e 25-bis (sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari) del DPR 600/1973, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato	31 luglio 2020 in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da luglio
Tutti i soggetti che hanno domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle "zone rosse" originarie	Adempimenti e versamenti scadenti tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020 , anche relativi alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di accertamento, versamento delle ritenute alla fonte, comprese quelle sui redditi di lavoro dipendente e assimilati	31 maggio 2020 in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio
Tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato	Versamenti, in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 , relativi a: - cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IVA - avvisi di addebito emessi dall'INPS - ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali, nonché atti di accertamento esecutivi emessi dai medesimi enti sia per le entrate tributarie	30 giugno 2020 in unica soluzione
	Rata in scadenza al: - 28 febbraio 2020, relativa alla "rottamazione-ter" - 31 marzo 2020, relativa al "saldo e stralcio"	31 maggio 2020

³ Si fa presente che l'art. 19 del DL 23/20 Decreto Liquidità (DL 23/2020) ha modificato i termini originariamente fissati dal DL Cura Italia abrogando il comma 7 dell'art. 62 (che prevedeva, in origine, la sospensione nel periodo 7 marzo 2020-31 marzo 2020 dell'effettuazione delle ritenute d'acconto da parte dei sostituti d'imposta e la ripresa del versamento delle stesse entro il 31 maggio 2020).